



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0178/42 - SG. 42 - PAO.

Roma, 23 gennaio 2024

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Mancato riconoscimento del congedo parentale retribuito all'80 per cento.

Richiesta intervento urgente.

Gli ultimi sviluppi legislativi in materia di congedo parentale retribuito all'80 per cento, mettono in evidenza una irragionevole esclusione del personale della Polizia di Stato dal predetto beneficio.

Con la Legge di Bilancio 2024, L.213 del 2023 sono stati aumentati a due mesi, rispetto alla Legge di Bilancio del 2023, i periodi di congedo parentale (art. 32 del D.lgs. 151 del 2001) verso cui spetta un'indennità superiore al 30 per cento della retribuzione.

In particolare quest'ultima è stata *"elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024"* (art. 1, comma 179, L. 213 del 2023).

Già con la Legge di Bilancio del 2023, che aveva introdotto un solo mese di congedo parentale retribuito nella misura dell'80 per cento della retribuzione, l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (IGOP), con parere del 20 giugno u.s. aveva precisato che *"...per effetto di quanto previsto dall'accordo sindacale recepito dal menzionato DPR n. 39 del 2018, anche il personale della Polizia di Stato è già destinatario di un trattamento di miglior favore (...)"* pertanto *"debba pervenirsi alle medesime conclusioni, con la conseguenza che (...) il beneficio di cui alla menzionata disposizione legislativa sia da ritenere assorbito dal più favorevole trattamento previsto in sede negoziale"*.

Premesso ciò, l'estromissione degli appartenenti alla Polizia di Stato dalla fruizione della favorevole previsione risulta oltremodo discriminatoria, ancor di più se si considera l'evoluzione legislativa in materia.

Prima facie, non viene indicata alcuna base normativa che giustificerebbe tale esclusione, dal momento che gli articoli introduttivi del beneficio (art. 1, comma 359, della L.197 del 2022 e art. 1, comma 179, della L.213 del 2023) non farebbero alcuna differenziazione, espressa o tacita, tra le varie tipologie di lavoratori dipendenti.

In secondo luogo, illogico appare il fatto che il beneficio in parola possa essere assorbito dal trattamento definito più favorevole di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R n.39 del 2018, dal



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

momento che i 45 giorni annuali di congedo straordinario (art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395) da cui sottrarre le previste giornate di congedo parentale, in realtà sarebbero strumentali alla copertura di una svariata tipologia di situazioni considerate appunto non ordinarie. Infatti, a tal proposito, non vi è un meccanismo di conversione automatica nel senso appena indicato.

Innanzitutto, perché da una lettura combinata delle richiamate disposizioni, al personale della Polizia di Stato con figli minori di sei anni è riconosciuta la facoltà di scegliere quale congedo parentale se fruire dei 45 giorni di congedo straordinario previsti annualmente con la retribuzione al 100% o, in alternativa, chiedere il trattamento economico al 30 per cento, così come disciplinato dal D.lgs. n. 151 del 2001. Secondo poi, il predetto congedo straordinario di 45 giorni, come già sottolineato, è finalizzato a legittimare quelle assenze straordinarie dei dipendenti per vari motivi, come ad esempio malattia, svolgimento di un esame, matrimonio ecc., con il rischio piuttosto concreto che il dipendente possa averne già fruito in tutto o in parte.

Infine, con l'introduzione di un ulteriore mese retribuito al 60 o 80 per cento, la discriminazione nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato è ancora più evidente: se i giorni di congedo straordinario fruibili ammontano al massimo a 45, e i giorni di congedo parentale retribuiti all'80/60 per cento sono 60, rimangono "scoperti" almeno 15 giorni, sempre che quei 45 giorni non siano stati già fruiti per altre necessità!

Questa O.S., pertanto, non condivide l'iter logico-giuridico tracciato dall'IGOP e avvalorato dall'Amministrazione, poiché di fatto realizza un trattamento iniquo e discriminatorio nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato, e che, inoltre, non troverebbe alcun riscontro normativo e contrattuale.

Premesso quanto sopra, si chiede a Codesto Ufficio, un intervento al fine di riconoscere il beneficio in parola così come fruito dagli altri lavoratori dipendenti, in subordine di valutare un trattamento paritario almeno per il periodo eccedente il congedo straordinario annuale fruibile e comunque non inferiore ai 15 giorni.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -